



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con Delibera C.C. n. 34 del 30 Ottobre 2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	4
Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili _____	4
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	5
Art. 7 - Attività di recupero _____	5
Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo _____	5
Art. 9 - Versamenti minimi _____	5
Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento _____	5

ART. 1 – OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
- 4) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castiglione di Garfagnana.

ART. 2 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

- 1) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare, periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ART. 4 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

- 1) L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

- 1) I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 7- ATTIVITÀ DI RECUPERO

- 1) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

ART. 8 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- 1) Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio tributi cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 2) Ai sensi dell'art. 59, lett. P) del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c.578 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'imposta municipale propria è destinato alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del comune, ai collegamenti con banche dati utili e all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio per la corresponsione del compenso incentivante al personale addetto all'ufficio tributi dell'ente.

ART. 9 - VERSAMENTI MINIMI

- 1) L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.